



# Accordo di cooperazione culturale e istruzione con il Governo del Montenegro

## A.C. 1389

Dossier n° 63 - Schede di lettura  
27 novembre 2018

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1389
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Petrocelli
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	21 novembre 2018
assegnazione:	26 novembre 2018
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	No

### Contenuto dell'Accordo

L'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014, è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e di istruzione con il Montenegro, rimediando al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dei rivolgimenti geopolitici dell'area dei Balcani che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia. Pertanto l'Accordo in esame viene a sostituire l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960, legge 31 dicembre 1962, n. 1865. Scopo dell'Accordo è rafforzare e armonizzare i legami culturali reciproci, rispondendo inoltre alla forte richiesta di lingua e cultura italiana in Montenegro.

La relazione illustrativa che accompagna il progetto di legge, presentato al Senato, sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti del Montenegro e i forti legami culturali e storici che ci uniscono. Inoltre viene sottolineato come il nostro Paese rappresenti un importante punto di riferimento nel processo di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea.

Il testo si compone di un preambolo e di 18 articoli.

L'**articolo 1** esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione mediante programmi ed attività comuni.

Con l'**articolo 2** vengono individuati i settori di collaborazione previsti dall'Accordo.

L'**articolo 3** riguarda la collaborazione nel **settore dell'istruzione**, sia in campo scolastico, sia in ambito universitario e post-universitario, con riferimento sia ai docenti, sia agli studenti, anche mediante attività di formazione, scambi e borse di studio. Viene inoltre prevista la collaborazione nel settore delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design per sostenere progetti congiunti a sostegno della mobilità e partecipazione a progetti europei.

L'**articolo 4** che riguarda il **patrimonio culturale** delle Parti e la promozione della sua tutela, fa riferimento esplicito alle Convenzioni UNESCO in materia, impegnandosi altresì a collaborare nell'attuazione della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità culturali.

L'**articolo 5** impegna le Parti – nella misura delle proprie disponibilità – a sostenere le rispettive attività di promozione culturale.

Gli **articoli 6, 7 e 8** riguardano la collaborazione reciproca nei **settori artistico, editoriale, dei media e delle produzioni radiotelevisive**.

L'**articolo 9** impegna le Parti alla collaborazione nel **contrasto al traffico illecito dei beni culturali** mediante scambio di informazioni, attività di formazione tra le rispettive forze dell'ordine e azioni di prevenzione e contrasto in accordo alle rispettive legislazioni e nel rispetto della Convenzione UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995. Le parti si impegnano altresì alla protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo.

L'**articolo 10** impegna le Parti a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore del **diritto d'autore e diritti connessi**.

L'**articolo 11** prevede la **collaborazione tra le biblioteche e gli archivi** dei due paesi, in particolare promuovendo i contatti e gli scambi in materia di informatica bibliotecaria.

L'**articolo 12** è dedicato alla **cooperazione nel settore giovanile e dello sport** e prevede attività di cooperazione e scambio tra le organizzazioni sportive dei due paesi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

L'**articolo 13** incentiva la collaborazione tra i rispettivi **enti locali e regionali**.

L'**articolo 14** individua le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei **diritti umani**.

L'**articolo 15** prevede l'istituzione di **una Commissione mista culturale e per l'istruzione** incaricata di verificare i progressi realizzati e attuare i programmi esecutivi pluriennali, secondo le disposizioni previste dall'Accordo. Tale Commissione, che si riunirà alternativamente nelle due Capitali in date da concordarsi, potrà presentare alle rispettive Autorità proposte di modifica dell'Accordo.

L'**articolo 16** riguarda l'**entrata in vigore** dell'Accordo in esame e la contestuale abrogazione di quello precedente.

L'**articolo 17** riguarda le **procedure di modifica** del testo dell'Accordo e la soluzione delle controversie.

L'**articolo 18**, infine, stabilisce la **durata** illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima.

## **Contenuto della proposta di legge di ratifica**

Il progetto di legge - che consta di 5 articoli - è stato presentato dal sen. Vito Rosario Petrocelli, presidente della Commissione Affari esteri del Senato ed è stato approvato da quel ramo del Parlamento il **20 novembre scorso**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione dell'Accordo**.

L'**articolo 3** è dedicato alla **copertura finanziaria** degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati, al **comma 1**, in **euro 160.000** per ciascuno degli anni **2018 e 2019** e di **euro 163.760** a decorrere dall'anno **2020**. Il **comma 2** stabilisce che a tali oneri si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2018, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il **comma 3** autorizza il Ministero dell'economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 prevede che a eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 dell'Accordo si

provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Si segnala che nella precedente legislatura, venne presentato dal Governo un analogo progetto di ratifica di tale Accordo, nell'ambito di un ampio DDL relativo alla ratifica di 11 accordi internazionali (A.S. 2813). Il Provvedimento, esaminato dalla Commissione esteri del Senato il 28 giugno 2017, che non ha potuto successivamente concludere l'esame per il termine della legislatura.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.